



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Prot. 15909/2010/Area II

Trento, 30 agosto 2010

Ai Signori SINDACI dei COMUNI
della PROVINCIA di TRENTO **LORO SEDI**

Ai Signori COMMISSARI STRAORDINARI
dei COMUNI di **38020 - CIS**

Ai PRESIDENTI delle COMMISSIONI e
SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI
CIRCONDARIALI **S E D E**

e, p.c.

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Ufficio Elettorale
Piazza Dante **38122 - TRENTO**

AI CONSORZIO dei COMUNI TARENTINI
Via Torre Verde, 21 **38122 - TRENTO**

Oggetto: Elezione del Presidente e dei Componenti dell'Assemblea delle Comunità di Valle in data 24 ottobre 2010 (con eventuale turno di ballottaggio di domenica 7 novembre 2010).

Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali.

La Provincia Autonoma di Trento, con decreto del Presidente della Provincia in data 24 agosto 2010, ha fissato, per domenica 24 ottobre 2010, la data di convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente e dei Componenti dell'Assemblea delle Comunità di Valle, con esclusione dei comuni della Val di Fassa che hanno già votato nello scorso mese di maggio. Lo stesso decreto ha fissato altresì per domenica 7 novembre 2010 la data dell'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del Presidente di comunità.

Si forniscono, pertanto, le istruzioni in merito al procedimento di revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali nei comuni interessati allo svolgimento delle predette consultazioni, a norma dell'art. 32 del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

In proposito si indicano qui di seguito gli adempimenti, con i relativi termini, di competenza del responsabile dell'ufficio elettorale comunale nella veste di ufficiale elettorale.



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Entro il terzo giorno antecedente quello in cui sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali e, quindi, entro **lunedì 6 settembre 2010**, l'ufficiale elettorale dovrà procedere alla cancellazione degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune, la cui procedura di trasferimento si sia perfezionata.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione dovranno essere inviate – **con il mezzo più rapido ed efficace, anche mediante telefax o posta elettronica certificata** - non oltre il predetto termine del **6 settembre 2010** dal comune di emigrazione a quello d'immigrazione per consentire a quest'ultimo l'iscrizione dei nomi degli elettori nelle proprie liste.

Il comune di emigrazione dovrà indicare, anche, ove possibile, il numero della tessera elettorale dell'elettore per facilitare gli adempimenti del comune di immigrazione, il quale è tenuto a ritirare la tessera già in possesso dell'elettore ed a conservarla nel fascicolo personale del medesimo (art. 4 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione (ovverosia nello stesso giorno in cui dovrà essere affisso il manifesto, a firma del sindaco, di convocazione dei comizi elettorali) e quindi entro **giovedì 9 settembre 2010**, i predetti ufficiali elettorali dovranno perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Ai sensi dell'art. 32, comma sesto, del d.P.R. n. 223/67, e successive modificazioni, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura dei responsabili degli uffici elettorali, rispettivamente, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da affiggere nell'albo comunale e in altri luoghi pubblici.

Resta inteso che, come già detto, il comune di emigrazione dovrà comunque dare notizia dell'avvenuta cancellazione al comune di immigrazione, ai fini della conseguente iscrizione, da parte di quest'ultimo, nelle proprie liste, dell'elettore interessato utilizzando il modello 3-D/a allegato alla circolare n. 78 del 13 aprile 2005.

Sino all'anzidetto termine del **9 settembre 2010**, gli ufficiali elettorali dei comuni interessati dovranno provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, nn. 2 e 3, del citato d.P.R. n. 223/67 (perdita della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito degli stessi Comuni, a norma dell'art. 41 dello stesso testo unico.

Entro il decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 223/1967, e quindi **entro domenica 19 settembre 2010**, i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno compilare, un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che - pur essendo compresi nelle liste elettorali - nel giorno fissato per la votazione non avranno compiuto il diciottesimo anno d'età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio, e depositando la terza copia nella segreteria del comune.



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro **venerdì 24 settembre 2010**, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del testo unico n. 233/67, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, numero 5, concernenti l'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto stesso a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione e quindi, rispettivamente, entro **sabato 9 ottobre 2010**, si provvederà, ai sensi dell'art. 32, comma primo, del d.P.R. n. 223/1967, alla cancellazione degli elettori deceduti.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, concernente le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

I comuni non interessati al voto potranno - ove lo ritengano - soprassedere all'attuazione dell'anzidetta revisione dinamica straordinaria a meno che non vengano direttamente attivati da uno dei comuni ove si svolgeranno le consultazioni.

Nell'occasione, si richiama altresì l'attenzione delle SS.LL. sulla **partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e degli organi della circoscrizione (d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197), applicabile nello specifico anche all'elezione delle Comunità di Valle.**

Al fine di consentire la più ampia partecipazione al voto dei cittadini di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia, si pregano le SS.LL. di provvedere alla massima pubblicizzazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 197/96, recante attuazione della direttiva 94/80/CE, adeguata, da ultimo, con direttiva 2006/106/CE, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, a far data dal 1° gennaio 2007.

Gli elettori di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia che intendono partecipare alle consultazioni in questione, dovranno presentare presso il comune di residenza - ove non l'abbiano già fatto nello stesso o in altro comune italiano - domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta **entro il quinto giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e cioè entro martedì 14 settembre 2010.**

Si evidenzia, al riguardo - con riferimento alla prescrizione contenuta nell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 197 del 1996, secondo cui i cittadini di altro Stato membro, nella domanda d'iscrizione nella lista elettorale aggiunta devono, fra l'altro, espressamente dichiarare "*la richiesta d'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune, sempreché non siano già iscritti*" - che l'iscrizione dell'elettore di altro Stato dell'Unione europea nella lista elettorale aggiunta non può prescindere dal perfezionamento dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Comune, ritenendosi che non sia sufficiente, a tali fini, la semplice richiesta d'iscrizione anagrafica.

Si pregano le SS.LL. di porre l'attenzione sulla tempestività e correttezza dei prescritti adempimenti al fine di garantire la celere definizione delle procedure di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che ne abbiano diritto.

Si ritiene inoltre che, qualora il cittadino comunitario presenti domanda di iscrizione alle liste elettorali aggiunte anche oltre il sopraindicato termine del 14 settembre 2010; il

*Commissariato del Governo per la Provincia di Trento*

sindaco, accertatosi comunque della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione anagrafica, potrà rilasciare l'apposita attestazione di ammissione al voto di cui all'art. 32 bis del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, in modo da consentire la più ampia partecipazione alle elezioni in argomento e nel rispetto del principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini di altro Paese dell'Unione europea.

Si rappresenta, inoltre, che rientrano nella previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 4, del citato d.lgs. n.197/96, non solo il personale diplomatico e consolare di uno stato membro dell'Unione europea ed il relativo personale dipendente, ma anche i cittadini dell'Unione conviventi con il personale diplomatico e consolare, purchè la loro presenza sia stata notificata alle autorità locali, ai sensi delle convenzioni di Vienna, rispettivamente del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

p. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Il Vice Prefetto Vicario
(dott. L. Giustiniani-Savino)

SP/MP